

# **REGOLAMENTO ACCESSO E PERMANENZA MINI APPARTAMENTI**

Numero Revisione	Motivo	Data
1	APPROVAZIONE CONSIGLIO DI GESTIONE FTSA	24/01/2018

## INDICE

Art. 1 - Descrizione del servizio e delle prestazioni .....	3
Art. 2 – Destinatari .....	3
Art. 3 - Modalità di ammissione, presentazione della domanda .....	4
Art. 4 - Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli appartamenti .....	4
Art. 5 - Commissione di Valutazione .....	5
Art. 6 – Graduatoria e Assegnazione .....	5
Art. 7 - Partecipazione alle spese e altri oneri .....	5
Art. 8 - Obblighi degli assegnatari .....	6
Art. 9 - Altri obblighi di comportamento .....	6
Art. 10 - Rilascio dell'appartamento.....	6
Art. 11 - Entrata in vigore .....	7
ALLEGATO A .....	8

## **Art. 1 - Descrizione del servizio e delle prestazioni**

Tramite il presente Regolamento, la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa disciplina le procedure necessarie all'assegnazione di appartamenti che sono nella sua disponibilità, ai privati cittadini in stato di necessità.

L'appartamento è una struttura abitativa progettata ed attrezzata in modo da preservare la capacità e l'autonomia della persona, il mantenimento dei rapporti familiari e amicali, la conservazione delle abitudini e degli interessi di vita. L'obiettivo è quello di fornire un ambiente confortevole e sicuro, al fine di evitare o ritardare l'istituzionalizzazione delle persone accolte, favorendo la capacità di autogestione all'interno del proprio spazio vitale e la possibilità di accedere ai servizi di supporto alla domiciliarità, come da regolamento unico di accesso.

## **Art. 2 – Destinatari**

Il servizio si rivolge ad anziani ultra65enni e adulti con disabilità, residenti nei Comuni dell'Alta Valdelsa soli o in coppia e che:

- siano autosufficienti senza assegno di accompagnamento riconosciuto;
- siano disabili riconosciuti, con pensione di Invalidità civile e con capacità di vita autonoma.
- siano residenti in uno dei cinque Comuni da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda;

L'appartamento non deve essere inteso come sostitutivo delle strutture di ricovero e di tutte quelle soluzioni abitative di cui alla LRT 41/2005 ss.mm.ii. e regolamento di attuazione Decreto del presidente della Giunta Regionale 2/R DEL 9.1.2018.

Non possono accedere al servizio:

- proprietari, usufruttuari, titolari di un diritto di uso o abitazione di un appartamento, o assegnatari, con patto di futura vendita, di alloggi costruiti a totale carico o con contributo o finanziamento agevolato dello Stato o di altri Enti Pubblici, nei Comuni della Valdelsa o in altri Comuni.
- dipendenti da sostanze alcoliche e psicotrope o gioco di azzardo, la cui condizione psicofisica risulti incompatibile con l'accesso e la permanenza nell'appartamento.
- persone i cui ascendenti o discendenti di 1° grado (genitori o figli) risultino proprietari di altre abitazioni oltre a quella utilizzata direttamente;
- persone con bisogni sanitari complessi che richiedano assistenza sanitaria continuativa e pertanto siano in condizioni di salute inidonee alla vita, anche parzialmente, autonoma;
- persone affette da forme involutive severe nelle fasi della malattia che richiedano vigilanza continua;
- persone il cui stato di salute richieda interventi di alta intensità sanitaria e/o l'impiego continuativo di apparecchiature medicali.
- Persone che presentino caratteristiche socio relazionali e di vita non compatibili con la vita negli appartamenti e nel condominio dove gli stessi insistono.

Qualora si presenti una situazione con aspetti sanitari meritevoli di approfondimento l'assistente sociale attiverà gli organi competenti per la valutazione multidimensionale (UVM/GOM) e altri servizi socio-sanitari che riterrà opportuno coinvolgere.

### Art. 3 - Modalità di ammissione, presentazione della domanda e criteri di accesso

Per accedere agli appartamenti è necessario compilare la domanda sul modulo specifico reperibile presso gli Uffici Territoriali della FTSA c/o i Distretti socio sanitari dei Comuni dell'Alta Valdelsa.

La domanda compilata e sottoscritta dall'interessato, va presentata presso lo stesso Ufficio Territoriale per la protocollazione e successiva istruttoria, svolta dall'assistente sociale che provvede a:

1. verificare il possesso dei requisiti previsti nell'art. 2;
2. valutare le condizioni sociali, familiari, abitative ed economiche del soggetto richiedente in base ai criteri di valutazione come di seguito indicati;
3. predisporre la scheda di sintesi di ciascun soggetto richiedente, agli atti presso il suddetto Ufficio, in cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti, il punteggio risultante dalle valutazioni e la proposta di inserimento nell'apposita graduatoria per l'accesso agli appartamenti;
4. inviare al Coordinatore Sociale la domanda del cittadino corredata dalle note valutative di sintesi di cui al punto precedente.

### Art. 4 - Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli appartamenti

ISEE nucleo familiare inferiore o uguale a **trattamento minimo INPS** punti 2

ISEE nucleo familiare superiore allo scaglione precedente ma uguale od inferiore ad **una volta e mezza il trattamento minimo INPS** punti 1

ISEE nucleo familiare **>una volta e mezza il trattamento minimo INPS** punti 0

#### **Situazione familiare (da 0 a 2 punti):**

Presenza dei figli

Nessuno Punti 2

1 figlio Punti 1

Più di un figlio Punti 0

#### **Rapporti con i familiari (da 0 a 3 punti):**

Buoni e frequenti punti 0

Buoni e saltuari punti 1

Inesistenti o conflittuali punti 2

Assenza di familiari punti 3

#### **Situazione abitativa (da 0 a 3):**

Idonea punti 0

Parzialmente idonea \* punti 1

Non idonea \*\* punti 2

Sfratto esecutivo o finita locazione/ordinanza di sgombero punti 3 con allegata Relazione dei Servizi Sociali.

**N.B.** \* presenza di barriere architettoniche in rapporto all'autonomia /sovraffollamento.

\*\* alloggio adibito impropriamente ad abitazione

### **Art. 5 - Commissione di Valutazione**

La Commissione di Valutazione è composta dal Coordinatore Sociale, dal Coordinatore Area Vulnerabilità e Area Non autosufficienze e dagli Assistenti Sociali referenti dei casi in valutazione.

La Commissione valuta la sussistenza dei requisiti e l'ammissione o meno in graduatoria. I tempi e i modi dell'accesso saranno concordati con il referente del servizio.

Sarà compito del Coordinatore Sociale convocare la Commissione di Valutazione ogni qual volta si libera un appartamento, affinché possano essere valutate le richieste e le istruttorie inviate dagli assistenti sociali, per una nuova assegnazione. La Commissione di Valutazione comunque si riunirà almeno 2 volte all'anno per la valutazione complessiva dei progetti e la verifica dei casi inseriti.

### **Art. 6 – Graduatoria e Assegnazione.**

Il Coordinatore Sociale gestisce la graduatoria per l'assegnazione degli appartamenti che viene effettuata con determina del Direttore Generale della FTSA.

Al momento della disponibilità di uno o più appartamenti, il Direttore Generale della FTSA provvede con specifico atto all'assegnazione, attingendo dalla graduatoria in corso di validità, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e tenuto conto dei requisiti strutturali degli appartamenti (metri quadri). In caso di assegnazione a persone diversamente abili, si dovrà valutare la situazione abitativa più confacente ai bisogni della persona. La graduatoria sarà aggiornata dalla Commissione di Valutazione ogni qual volta si libera un appartamento.

L'assegnazione degli appartamenti può essere fatta:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato (temporaneo) per un periodo massimo di 12 mesi.

### **Art. 7 - Partecipazione alle spese e altri oneri.**

Gli utenti inseriti negli appartamenti sono tenuti al pagamento alla FTSA di una quota mensile stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo della FTSA e composta da un canone mensile e dal rimborso mensile forfettario delle utenze.

Sono individuate due tariffe (A e B) differenziate in base alla metratura degli appartamenti. Gli appartamenti e le relative tipologie di tariffe saranno dettagliate nell'allegato A al presente regolamento.

Per venire incontro alle situazioni di particolare bisogno, saranno previste delle agevolazioni del canone mensile definite di anno in anno dal Consiglio di Indirizzo e riportate nell'allegato a del presente regolamento.

La corresponsione della quota mensile dovrà avvenire obbligatoriamente tramite RID o tramite una disposizione di pagamento permanente; in alternativa dovrà essere indicato il nominativo della persona fisica "garante" del pagamento.

La mensilità è dovuta anche per eventuali periodi di assenza ed entro il decimo giorno del mese corrente.

Nel caso in cui l'assegnazione dell'alloggio avvenga oltre il quindicesimo giorno del mese, la quota di compartecipazione relativa alla prima mensilità è ridotta del 50%.

Sono inoltre a carico dei conduttori le spese relative agli allacciamenti di linea telefonica, nonché quelle relative all'eventuale fruizione di servizi specifici aggiuntivi, quali, ad esempio, il servizio di assistenza domiciliare, il servizio di trasporto, i pasti, il costo di piccoli interventi di manutenzione ordinaria.

### **Art. 8 - Obblighi degli assegnatari**

Ogni assegnatario può accedere all'appartamento solo previa sottoscrizione di un regolare contratto di Comodato e un verbale di consegna, redatto dagli uffici della FTSA, ed accettazione del presente regolamento, che costituiscono impegno formale ad adempiere agli obblighi connessi e in particolare:

- ✓ al rispetto delle regole di buon vicinato e di civile convivenza;
- ✓ al pagamento delle quote mensili nei termini e negli importi stabiliti;
- ✓ alla responsabilità derivante dalla conservazione dei locali, delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione e delle aree comuni, del condominio, provvedendo alla manutenzione ordinaria degli stessi.
- ✓ al divieto di ospitare persone estranee non espressamente autorizzate dalla FTSA o di cedere a qualsiasi titolo l'uso dell'appartamento a terzi;
- ✓ all'obbligo di provvedere con continuità alla pulizia dell'appartamento in uso.

I danni di qualsiasi genere, a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto di tali obblighi saranno a totale carico dell'assegnatario, responsabile degli stessi.

### **Art. 9 - Altri obblighi di comportamento**

I conduttori degli appartamenti sono tenuti a rispettare, tra le altre, le seguenti norme di comportamento:

- servirsi dei beni comuni con diligenza ed attenersi al presente regolamento;
- curare la pulizia dell'alloggio in uso e rispettare i locali e gli spazi condominiali;
- astenersi da comportamenti che possano arrecare disturbo;
- astenersi da comportamenti o agiti molestia;

Inoltre sono vietati i seguenti comportamenti:

- abuso di alcolici;
- detenzione di armi, anche se autorizzate;
- detenzione sia nell'alloggio sia nei locali condominiali di materiali e/o sostanze infiammabili, esplosive o comunque pericolose;
- sottrazione o distruzione di beni o cose in dotazione all'appartamento o ad altri condomini.

La presenza, anche occasionale, di animali domestici è soggetta ad espressa autorizzazione scritta da parte della FTSA.

### **Art. 10 - Rilascio dell'appartamento**

L'appartamento viene rilasciato dal beneficiario nei seguenti casi:

- al termine del periodo stabilito, nei casi di assegnazioni temporanee;

- qualora vengano meno i presupposti per l'ammissione o si verifichino le condizioni di non ammissione di cui agli artt. 2 e 3 e 9 del presente regolamento;
- per sopravvenuta non autosufficienza dell'utente, tale da dover prevedere l'inserimento in una struttura residenziale adeguata.
- per morosità di minimo di due mensilità anti consecutive.

Il rilascio dell'appartamento è disposto con atto del Direttore Generale della FTSA e/o dell'organo competente per gli sfratti per morosità o per fine scadenza naturale del contratto.

La comunicazione del rilascio, inviata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indica il termine entro cui rilasciare l'immobile, il quale non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, salvo che il rilascio non venga disposto per gravi e ripetute violazioni art. 8 e 9.

Qualora avvengano gravi e ripetute violazioni delle norme di comportamento, ai sensi del presente regolamento, l'assegnatario verrà richiamato dal Direttore Generale. Qualora il comportamento scorretto o disturbante persista, l'assegnatario riceve diffida per iscritto, a cura dello stesso Ufficio, con la contestazione dei comportamenti addebitatigli.

Il cittadino, entro 7 giorni dalla comunicazione della diffida, ha diti di inviare per iscritto le sue osservazioni in merito a quanto contestatogli. Qualora ciò non avvenga, o le osservazioni non vengano ritenute fondate e comunque non siano cessati i comportamenti contestati, il Direttore Generale disporrà il rilascio dell'appartamento, che dovrà avvenire, libero da beni e cose di sua proprietà, entro il termine non prorogabile di 15 giorni.

Nel caso di rilascio dell'appartamento per sopravvenuta non autosufficienza dell'utente, la permanenza presso l'appartamento è garantita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure per l'inserimento in struttura idonea, purché sia garantita la tutela della persona.

La FTSA si riserva qualsiasi ulteriore azione per la tutela, anche giudiziale, dei propri diritti e dei propri interessi e prerogative anche per il caso di ulteriori danni arrecati ai beni o alle persone dal beneficiario, o in caso di mancato rispetto, da parte di quest'ultimo, del termine di rilascio dell'appartamento.

### **Art. 11 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web della FTSA.

## ALLEGATO A

### TARIFFE:

FASCIA	CANONE MENSILE	FORFETTARIO UTENZE*
A	180,00€	50,00€
B	150,00€	40,00€

Note: \* nel caso di una persona sola; se due persone conviventi nello stesso appartamento, il forfettario delle utenze sarà maggiorato di un ulteriore 1/2.

### AGEVOLAZIONI

- riduzione del 20% del canone mensile in caso di ISEE del nucleo familiare inferiore od uguale al **trattamento minimo INPS**;
- riduzione del 40% del canone mensile in caso di persona sola < 65 anni con pensione di invalidità e nessuna altra provvidenza (rendita INAIL, etc).